

Elko Oj

Riepilogo delle intese raggiunte il 08.07.2003 per il rinnovo dell'Integrativo Aziendale, da sottoporre al vaglio del C.d.A.

(Le intese andranno inserite nel testo dell'integrativo del 1999, provvedendo a ripulire quelle parti che risultino in contrasto o non in armonia con le stesse; inoltre, l'ambizione è quella di giungere alla stesura di un testo unico che abbracci in un unico documento le disposizioni che, ancora in vigore, risultano inserite in precedenti contratti ed intese)

(Intese relative alla parte "comune")

(Sistema informativo e programmazione)

ACCORDO SUL SEGUENTE TESTO:

Le parti concordano sull'importanza e l'applicazione dell'intero "sistema di informazioni" descritto al punto 5) dell'art.38 del CCNL del 01/12/2000.

Non di meno, le parti evidenziano che la specificità della Fondazione Arena di Verona, che ha nel Festival Areniano la sua indiscussa particolarità annuale, comporta la necessità che il sistema informativo concernente le modalità produttive dell'attività programmata avvenga con cadenza semestrale anticipata.

Pertanto, le parti concordano che il suddetto sistema informativo avvenga con le seguenti cadenze annuali anticipate: entro la fine di novembre di ogni anno per quanto concerne le modalità produttive afferenti il Festival Areniano ed entro la fine del maggio di ogni anno per quanto concerne quelle afferenti l'attività programmata nel restante arco temporale annuo.

Ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante della Fondazione, la Direzione aziendale - al fine di meglio apprezzare eventuali suggerimenti utili provenienti dalle rappresentanze dei lavoratori - farà sì che il sistema informativo in parola avvenga con comunicazione ed approfondimento delle modalità produttive programmate in modo separato per l'area artistica e per l'area tecnico-amministrativa e, in entrambe le sedi informative, con la partecipazione dei responsabili di area e/o attività e/o settore istituiti dalla Direzione stessa.

Interlocutori/destinatari delle informazioni in parola restano le R.S.U. e le OO.SS. territoriali di categoria di cui al richiamato punto 5) dell'art.38 del CCNL del 01/12/2000, con le stesse finalità e con gli stessi poteri ivi previsti.

Elko

Woffen

Elko

G

El

Elko
Woffen
F. L. P.
M. L. P.
A. L. P.

IL SUO CONTENUTO
Nell'ambito della consueta programmazione annuale (costituita da produzioni d'opera, di balletto e concerti sinfonici), sarà comunque garantito l'impegno, per l'Orchestra, in n.25 recite di concerti e l'impegno, per il Coro, in n.20 recite; resta altresì confermato l'impegno del Corpo di Ballo in misura non inferiore al numero dei titoli e delle recite consolidate negli ultimi anni; tutti detti impegni potranno coincidere nei medesimi spettacoli per i vari settori artistici.

Nell'ambito della consueta programmazione annuale riferita al Festival Areniano, saranno garantiti n.50 spettacoli a partire dall'anno 2004 e così per l'intera vigenza del presente accordo.

Per il medesimo arco temporale ed in aggiunta al consueto Palinsesto storico, saranno comunque garantite n.22 manifestazioni collaterali (concerti cameristici-sinfonici, concerti per il Coro e balletti) da tenersi anche presso gli spazi cittadini che saranno messi a disposizione dall'Ammistrazione Comunale.

(Circa il personale "aggiunto")

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Previsione secondo cui osterà al diritto di precedenza nelle assunzioni a termine solo l'inflazione, già passata in giudicato (cioè, non impugnata in termine e/o già definita in sede arbitrale e/o in sede giudiziale), di almeno n.2 provvedimenti disciplinari di gravità pari e/o superiore alla multa nell'ambito dello stesso rapporto stagionale.

Previsione secondo cui la fruizione dei 3 gg. di permesso retribuito previsti al punto 17) della parte comune dell'integrativo del 1999 sia riconosciuta anche al lavoratore aggiunto il cui contratto abbia durata pari ad almeno 3 (anziché 4) mesi e/o pari alla durata del Festival Areniano.

(Ancora sul personale "aggiunto". in particolare circa il completamento degli organici per esigenze stagionali)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Il personale che, per esigenze artistiche, sarà necessario al completamento dell'organico relativo agli spettacoli, sarà assunto con contratto a tempo determinato full-time, sempre che sia chiamato a partecipare ad un'intera produzione per quanto riguarda gli archi temporali extra Areniani ovvero a più di una produzione per quanto concerne il periodo del Festival Areniano.

Quanto al personale a tempo determinato, la Direzione - sentite le OO.SS. - potrà inoltre verificare e decidere quali, tra gli istituti messi a disposizione dalla vigente e/o dalla futura legislazione, risulteranno essere quelli più conformi al reale fabbisogno della fondazione anche in armonia con un necessario contenimento dei costi di gestione. Quest'ultima possibilità viene concessa per consentire il mantenimento numerico degli organici artisticamente necessari, soprattutto per quanto riguarda il personale a tempo determinato inserito nelle graduatorie di anzianità.

(Circa le richieste di far luogo a nuove assunzioni e di verificare gli inquadramenti categoriali)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Ribadite tutte le precedenti richieste avanzate dalle OO.SS. per far luogo al completamento dell'organico funzionale, v'è l'impegno a verificare il reale fabbisogno della Fondazione entro il 31.12. p.v. al fine di far luogo all'eventuale assunzione di n.5 unità a parziale completamento dell'organico funzionale.

12/11/04
M. P. A.
M. P. A.

M. P. A.

oliki

L'impegno a verificare, al più tardi entro il 31.12. p.v., la correttezza dell'attuale inquadramento categoriale sia per i settori tecnici che per quelli amministrativi.

(Circa la problematica relativa al recupero dei lunedì lavorativi che si rendessero necessari a seguito della cessione a terzi degli spazi teatrali)

ACCORDO PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Le parti - dandosi atto che esiste una problematica che, comportante pesanti costi di gestione, attiene all'opportunità di procedere al recupero di giornate non lavorate a mezzo della messa in produzione di spettacoli anche nei giorni di lunedì quale conseguenza della cessione a terzi degli spazi teatrali normalmente in uso alla Fondazione - si impegnano ad esaminare ed a risolvere la problematica in parola anche a mezzo del coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale. In tale contesto, si auspica che Quest'ultima voglia e possa concentrare l'uso dell'Anfiteatro Romano per produzioni musicali diverse dalla lirica in archi temporali esterni a quelli storicamente propri della stagione operistica, magari istituendo - in aggiunta a quest'ultima - vere e proprie nuove stagioni musicali d'interesse pubblico anche internazionale.

(Circa i lavori a turni)

X ACCORDO PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Nel richiamare la norma contrattuale prevista dagli artt. 101 e 108 del vigente CCNL, si precisa che la maggiorazione del 12% spetta altresì a tutto il personale tecnico ed amministrativo, compreso anche per singoli reparti o unità, impiegato in doppia prestazione giornaliera articolata su tre turni:

- al mattino e pomeriggio
- pomeriggio e sera
- mattino e sera.

L'indennità non è computabile ad alcun effetto economico contrattuale e normativo.

L'impiego del personale con diritto alla maggiorazione del lavoro a turni dovrà risultare da disposizioni della Fondazione.

Per quanto concerne il personale tecnico di palcoscenico, la maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno di montaggio del primo allestimento di produzioni liriche o di balletto al Teatro Filarmonico e fino all'ultima recita del Festival Areniano. *independientemente del tipo di opera*

(Circa la prova antepiano)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Con riguardo alla problematica afferente la sequenza delle prove, la prova antegenerale al pianoforte (prova antepiano) potrà essere programmata senza vincoli, prima o dopo qualsiasi altra prova, fermi restando i limiti orari giornalieri.

(Circa l'intervallo minimo tra le prove)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

L'intervallo minimo tra una prova di regia o d'assieme e una prova antepiano e/o antegenerale e/o generale potrà essere pari a un'ora per un massimo di due volte all'anno.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

(Circa l'eventuale esenzione delle prove durante la giornata di domenica)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Fatte salve le prove di assieme, gli spettacoli e le prove in regime di spettacoli, nella giornata di domenica potrà - di norma - non essere calendariata la prova di lettura per l'Orchestra e/o di sala per il Coro e/o per il Ballo.

(Circa l'attività all'aperto)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

In caso di avversità atmosferiche, il limite di inizio dell'attività può essere differito non oltre le ore 23.30 (anziché le 23.00).

Nel caso in cui le attività avessero inizio nella mezzora tra le 23.00 e le 23.30 e grazie a ciò si riuscisse a salvare l'incasso della serata, ciascun lavoratore in servizio maturerà di diritto un'indennità (non valida per il computo di alcun altro istituto contrattuale e/o di legge) pari al 50% dell'intera retribuzione giornaliera; resta ovviamente fermo il diritto a percepire la maggiorazione dell'80% per il superamento dei tetti bimestrali, ove maturata dal singolo lavoratore.

Per tutti i dipendenti, la conclusione delle prove ordinarie può avvenire sino alle ore 1.00; relativamente alle prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, si conferma che la conclusione in regime ordinario dell'attività, prodotta sia in tempo reale che forfaitizzato, è fissata alle ore 1.30.

Per quanto concerne l'area tecnico-amministrativa, viene confermata la possibilità che l'intervallo intercorrente dal termine dell'ultima prestazione effettuata sia fissato in 8 ore.

(Circa l'obbligo di mansioni superiori e l'attività formativa)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Si ribadisce che i lavoratori inseriti nell'inquadramento amministrativo o tecnico non potranno rifiutare di essere adibiti allo svolgimento di mansioni superiori, ferma restando la disciplina dell'art.2103 c.c. quanto alla conseguente retribuzione e/o quanto all'eventualità del conseguimento della superiore qualifica in via definitiva; si ribadisce altresì il correlativo obbligo, in capo della Direzione, di fornire a detti lavoratori le istruzioni e/o la formazione necessaria per il corretto espletamento degli eventuali incarichi superiori.

(Circa le trasferte collettive)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Per le trasferte nazionali, il compenso forfaitario viene aggiornato ad €25,00 per ciascun pasto. Per le trasferte internazionali, viene definito il rimborso forfaitario delle spese di vitto nella misura giornaliera sottoindicata:

- a) € 120,00 per le trasferte nei Paesi che hanno adottato l'Euro e per i Paesi della penisola Scandinava;
- b) € 160,00 per le trasferte nei seguenti Paesi: U.S.A., Giappone, Canada, Svizzera, Emirati Arabi e Gran Bretagna;

*T. Z. e D. P. e
 Manillo*

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

C. O. J.

- c) €95,00 per le trasferte in tutti gli altri Paesi a basso reddito; in caso di controversia, si farà riferimento alle tabelle ministeriali;
A partire dall'anno 2005, ciascuno degli importi indicati ai punti da "a)" a "c)" precedenti sarà aumentato in misura pari a €5,00.

(Circa le riprese televisive)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Specificare che, per riprese e videoregistrazioni, si intendono anche ogni e qualsiasi tipologia di analogo prodotto derivato, quali DVD, etc. .

Inoltre, inserire il seguente testo:

<<Al precipuo fine di favorire la crescita, nell'affermazione della sua immagine nazionale, e la maggior penetrazione, sul mercato internazionale, dell'attività artistica della Fondazione Arena di Verona, si conviene che - quanto alle riprese televisive (nell'estensione sopra precisata) - il compenso per i lavoratori relativo alle riprese in parola venga regolato come sotto indicato, sempre che i lavoratori stessi non vengano impegnati maggiormente e/o esclusivamente ad hoc per le suddette riprese (comprese le registrazioni impiegate per attività promozionali del balletto):

- a) fino ad un massimo di n.3 riprese all'anno, non si farà luogo ad alcun compenso se le riprese stesse verranno effettuate in Verona e/o in occasione di trasferte sul territorio nazionale; oltre tale limite, le parti potranno concordare l'ulteriore esclusione di ogni compenso solo previa presentazione di veri e propri progetti; in mancanza di questi ultimi e/o di accordo per l'esclusione del compenso, le parti concorderanno di volta in volta il compenso in parola;
- b) per le riprese effettuate in occasione di trasferte internazionali, non si farà luogo ad alcun compenso.

(Circa il part-time)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Il lavoro a tempo parziale viene regolato secondo il contenuto del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive eventuali modificazioni.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente accordo, si conviene che a fronte dell'eventuale concessione del part-time verticale non potrà corrispondere l'assunzione, in sostituzione, di un elemento a termine.

(Circa il TFR)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

A partire dal 01.01.2003, i compensi per lavoro straordinario rimarranno computati nella base di calcolo del TFR nella misura del 25% della retribuzione afferente lo stesso lavoro straordinario.

(Circa le ferie)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

T. Z. S. P. S. P.

Mangi U

S. M. L.

F. L. P. L.

O. L. I. N. I.

A. G. J.

Entro fine novembre di ogni anno, sarà data informativa circa il calendario dettagliato, d'intesa con i rappresentanti sindacali di settore, del periodo di ferie del personale dei complessi artistici. In mancanza della predetta informativa, le ferie saranno fruito nei consueti periodi (nel mese di settembre e nel periodo natalizio del mese di dicembre di ogni anno).

Ribadire la validità dell'ultimo comma dell'art.24 della parte comune (i 3 gg. di ferie individuali) chiarendo, però, che – sulla base della vigente legislazione – le ferie vanno fruito entro l'anno e che non possono essere indennizzate/retribuite in via sostitutiva alla loro eventuale mancata fruizione; prevedere altresì che, ricevuta, la richiesta, la Fondazione ha l'obbligo di verificare la maturazione di tali giornate e di avvisare il dipendente qualora la loro fruizione comporti il superamento delle ferie effettivamente maturate.

Prevedere, inoltre, che i Tecnici di laboratorio potranno, fatte salve le esigenze di produzione, gestire il 50% delle ferie loro spettanti nell'arco temporale tra il 15 agosto ed il 15 gennaio di ogni anno e che tutti gli altri Tecnici avranno pari facoltà nel periodo intercorrente tra il termine del Festival Areniano ed il 31 marzo di ogni anno.

(Circa l'attività didattica)

INTESA PER SOSTITUIRE IL VECCHIO TESTO DEL PUNTO 19) CON IL SEGUENTE:

Per lo svolgimento di attività con finalità didattica non è prevista la corresponsione dell'indennità sinfonica.

Al personale artistico che, accettando la richiesta della Direzione, intervenga nelle attività didattiche in qualità di solista e/o facente parte di un gruppo, sia per eseguire parti musicali, corali o coreografiche e sia per intrattenere le scolaresche con spiegazioni tecniche e/o teoriche, sarà riconosciuto un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna prestazione effettuata.

(Circa il nuovo D.L.vo 66/2003)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Con riferimento agli articoli 4 ("Durata massima dell'orario di lavoro") e 5 ("Lavoro straordinario") del D.L.vo n.66/2003 ed a fronte della inevitabile intensificazione dei carichi di lavoro connessi alla particolarità dell'allestimento produttivo, del montaggio e smontaggio giornaliero delle scenografie, della concentrazione delle prove e degli spettacoli relativi al Festival Areniano, il tutto tenuto altresì conto della eterodeterminazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della concessione d'uso degli spazi Areniani, si conviene che – con ammissibile deroga a quanto previsto dal Decreto L.vo sopra indicato - la durata media dell'orario di lavoro, di 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, verrà calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi individuato nell'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno; ai sensi della prima parte del 3° comma dell'art.5 del suddetto D.L.vo, il tetto massimo di lavoro straordinario viene fissato in n.368 ore annue.

Quanto al disposto di cui all'art.7 ("Riposo giornaliero") del D.L.vo 66/2003, le parti si danno reciprocamente atto che – nell'organizzazione storica del lavoro della Fondazione - può capitare che il riposo di 11 ore ogni 24 non avvenga in modo consecutivo e che, tuttavia, in tali casi le attività espletate dai lavoratori sono caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

Cedro

peraltro, giusto il disposto dell'art.17 del medesimo D.L.vo, le parti concordano quanto segue: in attesa che lo stipulando rinnovo del CCNL e/o nuove ulteriori intese nazionali abbiano a prevederla, da subito si conviene la possibilità di derogare alla suddetta consecutività del riposo pari ad 11 ore ogni 24 su richiesta dei singoli lavoratori.

Quanto al disposto di cui all'art.13 ("Durata del lavoro notturno") del D.L.vo 66/2003, le parti convengono che, in attesa di conforme disciplina da parte del CCNL, il limite delle 8 ore vada riferito al periodo maggio-agosto di ogni anno, stante la particolarità della concentrazione temporale estiva della Stagione Lirica nel teatro all'aperto.

(Circa i permessi artistici)

Si richiama l'accordo interconfederale del 23/07/1993.

(Intese circa i "Maestri collaboratori")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.5):

Sostituire il testo della 1^ allinea con il seguente testo:

<< - in un minimo di 2 ore, quando una delle due prestazioni è relativa ad uno spettacolo;>>

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.6):

Sostituire il testo del 1° comma con il seguente testo

<<Le prestazioni antimeridiane inizieranno non prima delle ore 09,30 ad eccezione delle audizioni e dell'attività svolta dal Maestro alle luci.>>

(Intese circa i "Professori d'orchestra")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.1):

Prevedere che l'orario giornaliero di lavoro dei Professori d'orchestra è individuale ed articolato in prestazioni il cui numero, calcolato su base bimestrale, viene fissato in:

70 per il 4° livello;

68 per il 4°+M (Parti reali);

66 per il 3° livello;

44 per il 1° ed il 2° livello (Prime Parti).

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 2.2):

Eliminare il 2° comma, in modo da lasciare il compenso sempre pari al 100%

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 2.3):

All'ultimo comma, eliminare le diverse fasce ed individuare un'unica fascia con compenso <<pari ad € 350,00.>>

INTESA PER SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE IL TESTO DEL PUNTO 2.14):

Organizzazione del lavoro dell'Orchestra

- a) Sulla base della programmazione deliberata dalla Fondazione, su indicazione della Direzione, l'Archivio Musicale provvederà ad acquisire con tempestività tutti i materiali musicali concernenti le diverse produzioni (opere, balletti, concerti) inserite nel cartellone. Nei limiti del possibile, il materiale verrà messo a disposizione dei professori d'orchestra con notevole anticipo rispetto all'inizio delle prove.
- b) Dall'analisi degli spartiti, l'Archivio provvederà a redigere distinte degli organici dell'Orchestra ed a trasmetterne copia alla Direzione.
- c) La Direzione, preso atto degli organici indicati, ne verifica la congruità – e laddove ritenuto necessario – attiva il confronto con i Direttori individuati per i diversi spettacoli, al fine di perseguire la completezza del lavoro progettuale.
- d) Configurato un dimensionamento definitivo sul piano numerico di tutti gli organici dell'Orchestra e della Banda previsti in ciascun spettacolo, la Direzione attiverà le seguenti procedure relative al bimestre in esame:
- Consultazione delle Spalle per la verifica delle ore di lettura da prevedere in ciascuna produzione;
 - individuazione e determinazione degli organici nominativi di ogni fila, concordati con le Prime Parti;
 - Compilazione e pubblicazione delle liste nominative di tutti i Professori che verranno impegnati in ogni singola produzione, rendendo successivamente ufficiali gli elenchi.
- f) Nel caso in cui uno strumentista non “abbia parte” nella produzione rispetto al proprio ruolo ed agli “obblighi” eventualmente previsti contrattualmente, potrà essere considerato “esentato” dagli obblighi di cui al successivo punto “g” per il periodo temporale successivo all'ultima prova dello spettacolo in essere.
- g) Nel caso in cui l'organico predeterminato sia inferiore rispetto alle risorse disponibili, i Professori in esubero saranno considerati “a disposizione”; nel caso in cui “a disposizione” risulti più di un Professore d'Orchestra appartenente alla stessa “sezione di strumenti”, verrà definito dalla Direzione l'ordine di chiamata in sostituzione dei dipendenti che dovranno attenersi alle norme di cui al successivo punto h), seconda allinea, fatte salve le diverse indicazioni dei capi fila.
- h) Il Professore d'Orchestra “a disposizione” che non prende parte ad uno spettacolo, è tenuto al rispetto delle seguenti norme:
- un costante aggiornamento sugli sviluppi della preparazione che deve peraltro essere mantenuta individualmente idonea sul piano artistico;
 - l'obbligo, a garantire la propria reperibilità ogni qualvolta si renda necessario.

In caso di contravvenzione a quanto sopra, il Professore d'Orchestra incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dagli appositi regolamenti.

- i) Le prestazioni di ciascun bimestre saranno equamente distribuite tra le Prime Parti in servizio, nel rispetto dei tetti contrattualmente previsti. In tale ambito, le Prime Parti medesime,

dovranno informare la Direzione in merito a necessità artistiche che determinino modifiche all'organizzazione del lavoro predeterminata anche in relazione alle titolarità degli spettacoli.

l) Il Professore d'Orchestra normalmente impegnato in una produzione è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, a darne tempestiva comunicazione all'Ispettore con un anticipo che consenta la sua sostituzione rispetto all'inizio della prestazione. Tale procedura s'intende obbligata e non surrogabile da altre iniziative di natura diversa cui attenersi in caso di assenza dal lavoro. In caso di mancato rispetto di tale regola, il dipendente incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare della Fondazione.

m) Il Professore d'Orchestra è altresì tenuto ad informare con tempestività la Fondazione, tramite l'ispettore, circa la propria residenza, domicilio, recapito transitorio o quant'altro utile a mantenere aggiornati e funzionali i collegamenti tra dipendente ed Azienda sede dell'attività.

(Intese circa gli "Artisti del Coro")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.2):

Con riguardo al Teatro all'aperto, prevedere l'inizio delle prove di scena a partire dalle ore 19,00 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.10):

Inserire il seguente concetto:

<<le prove di assieme in sala si articoleranno sul seguente alternativo orario: due prestazioni della durata di ore 1.45 ciascuna, oppure una prestazione unica di 3 ore.>>

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.11):

Circa le prove di scena, sostituire il contenuto della lettera "a)" con la seguente espressione:

<< a) prova in scena o regia della durata massima di 2 ore e mezza (con una pausa di 15 minuti)>>

INTESA PER SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE IL TESTO DEL PUNTO 2.18):

Si conviene di costituire un "Coro Polifonico e Solisti del Coro" composto da personale stabile, sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:

- composizione di un massimo di 23 elementi che avranno l'obbligo di eseguire le "particine", nonché qualsiasi prestazione speciale al di fuori degli obblighi di categoria, il tutto senza diritto ad alcun ulteriore e/o accessorio compenso;
- l'ammissione avverrà attraverso la procedura del concorso interno, con la presenza di commissari esterni;
- l'inquadramento, dopo il periodo di prova di quattro mesi, sarà quello corrispondente al 4° livello della scala parametrica Area Artistica del C.C.N.L.
- l'ammissione al 4° livello avverrà anche nel caso di non raggiungimento dell'organico previsto, purché ottenuta l'idoneità nel concorso interno.

Si conviene che, con il compimento del 14° anno di anzianità di servizio presso la Fondazione Arena di Verona, l'Artista del Coro matura di diritto l'inquadramento nel 4° livello con obbligo di

(Intese circa "il Corpo di Ballo")

(PER TECNICI DI PALCOSCENICO)

IMPEGNO A PRECISARE L'INTESA SULLA SEGUENTE MATERIA: la possibilità di effettuare in via sperimentale (sino al 31.12.2004) la compensazione di pacchetti di otto ore di lavoro straordinario con giornate di riposo una domenica su tre.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.18):

Al personale che effettuerà la prestazione straordinaria notturna verrà riconosciuta una somma forfetaria pari ad euro 100,00 per la prestazione di durata pari o inferiore a 3 ore; tale somma sarà aumentata di euro 15,00 per ogni ulteriore mezzora, o frazione della stessa di attività prestata.

(PER TECNICI DEI LABORATORI)

IMPEGNO A PRECISARE LE INTESE SULLE SEGUENTI MATERIE:

- a) la possibilità di effettuare l'orario continuato;
- b) l'istituzione di una banca ore per il recupero dello straordinario effettuando nei mesi da aprile a giugno di ogni anno.

(CUSTODI)

Per quanto concerne i turni di lavoro dei custodi, sarà valutata la possibilità di una turnazione organizzata secondo una regolare rotazione effettuata tenendo conto della tutela riservata alle categorie dei disabili.

PARTE ECONOMICA

Indennità di disagio lavoro all'aperto.

Con effetto retroattivo, a far data dal Festival Areniano 2002, l'indennità di disagio lavoro all'aperto verrà riconosciuta ai tecnici di palcoscenico per il periodo compreso fra il giorno di inizio delle prestazioni in anfiteatro, e sino all'ultima prestazione al pubblico.

Con la stessa retroattività l'indennità di disagio lavoro all'aperto verrà riconosciuta agli addetti all'archivio musicale per il medesimo periodo riconosciuto all'Orchestra, ed agli addetti alla manutenzione per il medesimo periodo riconosciuto ai tecnici di palcoscenico.

Gli arretrati relativi all'anno 2002 e così pure quanto già maturato nel corrente anno 2003 e tuttavia non ancora corrisposto, saranno versati ai lavoratori in parola con il pagamento dello stipendio relativo al mese di agosto 2003.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Rimane invariata come da precedenti accordi (c.f.r. integrativo del 1989 più integrativo del 1999).

MANTENIMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE DELL'INTEGRATIVO 1999
CON LE SEGUENTI MODIFICHE

CON DECORRENZA DAL 01/07/2003:

Manelli

Di

Di

Di

Di

Di

Viene abolito l'importo equivalente al c.d. minimo garantito (ma, al riguardo, vedasi nuova EDR aziendale).

Viene mantenuto il premio incentivante, nella misura prevista dall'integrativo del 1999, premio che verrà erogato a partire dalla esecuzione delle seguenti prestazioni:

- dalla 14^a prestazione ordinaria e dalla 4^a recita per i professori d'orchestra di 1° e di 2° livello,
- dalla 20^a prestazione ordinaria e dalla 5^a recita per i professori d'orchestra di 3° livello, per parti reali e per primi ballerini,
- dalla 20^a prestazione ordinaria e dalla 6^a recita per i professori d'orchestra di 4° livello, per gli artisti del coro e per i tescicorei,
- dalla 18^a presenza giornaliera per i maestri collaboratori e per il personale tecnico amministrativo.

Con decorrenza dal 01/07/2003, inserimento nella sottostante (precisanda) EDR Aziendale di un importo pari ad un costo aziendale di 375.000.000 di vecchie lire nel corso del quadriennio:

l'importo in parola sarà suddiviso in parti uguali tra i 5 settori (orchestra, coro, ballo, tecnici ed amministrativi) e, quindi, nuovamente suddiviso in parti uguali tra i componenti di ciascun singolo settore, fatto salvo quanto segue:

- a) la quota dei tecnici verrà equamente distribuita tra coloro i quali lavorano in sartoria dell'Arena, tra coloro i quali fanno parte della squadra trasporti, tra i custodi dell'Arena e tra i magazzinieri;
- b) 1/3 della quota degli amministrativi sarà equamente suddivisa tra coloro i quali, appartenenti allo stesso settore, daranno la disponibilità alla Direzione di essere reperibili 24 ore su 24 compreso il giorno di riposo e sempre che la Direzione stessa comunichi loro il proprio interesse alla dichiaranda disponibilità;
- c) la quota di pertinenza del settore orchestrale è destinata a coprire le spese accessorie (ancie e corde) secondo i criteri che le OO.SS. e le RSU comunicheranno alla Direzione aziendale entro la fine del corrente mese.

Vengono istituiti i seguenti istituti:

(con decorrenza dal 01/07/2003)

- a) una NUOVA E.D.R. AZIENDALE

(con decorrenza retroattiva e, cioè, a far data dal 01/01/2003)

- b) un PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE.

a):

La NUOVA EDR AZIENDALE è quantificata come da contratto integrativo del 1989; in aggiunta a detta somma, per tutti i lavoratori verranno inseriti nella nuova EDR gli importi mensili corrispondenti agli ex minimi garantiti del premio incentivante dell'integrativo del 1999 (importi mensili x 11 / 12);

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

in ulteriore aggiunta a dette somme, verranno inseriti nella nuova EDR gli importi corrispondenti ad 1 prestazione ordinaria ed a 1 recita per i lavoratori dei complessi artistici, nonché gli importi corrispondenti a 3 prestazioni giornaliere per ciascun componente dell'area tecnica amministrativa (l'equivalente economico mensile della prestazione ordinaria e della recita per le componenti artistiche e l'equivalente economico mensile per le tre prestazioni giornaliere per i tecnici ed amministrativi verranno riconosciuti per 12 mensilità);

in ennesima aggiunta a dette somme, i lavoratori inquadrati nel settore tecnico e/o amministrativo percepiranno altresì € 15,00 mensili lordi (da inserire nella nuova EDR) per ciascun lavoratore ed a prescindere dal relativo livello di inquadramento;

quanto alla predetta nuova EDR, si precisa quanto segue:

- essa va applicata per 12 mensilità e non va riconosciuta ad alcun effetto contrattuale e/o di legge;
- essa viene applicata con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi;
- essa non trova applicazione nei confronti del personale a prestazione, al quale continueranno ad essere erogati gli importi attualmente in vigore;

b):

Il PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE corrisponderà ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 759.000,00, così come parametrato nella allegata tabella (all.1);

si prevedono automaticamente due incrementi del premio in parola, sino ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 1.150.000,00 per l'arco temporale 01.01.2004 - 31.12.2004 e sino ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 1.340.000,00 per l'arco temporale 01.01.2005 - 31.12.2006 (entrambi, come da allegate tabelle di parametrizzazione: all.2-3), se risulteranno eseguite tutte le serate di spettacolo (cartelloni dei Festival Areniani) che saranno messe in produzione nel periodo dal 09.07.2003 alla fine del Festival Areniano del 2006; si considereranno regolarmente eseguite le serate di spettacolo che, malgrado l'impegno delle masse artistiche e dei lavoratori tutti del Teatro, non potranno essere eseguite e/o completate a causa di eventi non dipendenti dalla volontà dei lavoratori (per esempio, eventi atmosferici o improvvisa indisponibilità dei Direttori o l'eventuale astensione dal lavoro avente ad oggetto materie non regolamentate dal presente contratto);

con riguardo alla citata condizione, si precisa che l'incremento del premio già maturato in un anno non potrà essere recuperato per la eventuale mancata maturazione dell'incremento stesso per l'anno successivo;

ulteriore disciplina del premio di efficienza aziendale (ivi compresi gli eventuali incrementi):

a) il premio diviene esigibile al 31.12. di ogni anno e, annualmente, verrà corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato in tre tranches (le prime due delle quali costituiscono anticipazione) unitamente al pagamento delle buste paga di aprile, di ottobre e di dicembre di ogni anno;

nella busta paga di aprile sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.01-30.04, nella busta paga di ottobre sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.05-31.08 e nella busta paga di dicembre sarà liquidata la restante quota afferente il periodo 01.09-31.12 dello stesso anno;

b) per il personale "aggiunto", il premio verrà corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro con gli stessi criteri di maturazione previsti per gli istituti di fine rapporto; il premio non verrà corrisposto a coloro che anticipano la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) il premio sarà riferito all'effettiva presenza al lavoro da parte del dipendente, e verrà altresì esteso ai sostituti dei Complessi artistici (Ballo, Coro ed Orchestra);

Manzillo

T. 2000 27.04

13

F. L. 1. u

Al. 1. u

Chio

- d) il premio non sarà liquidato nei periodi di permesso (con l'eccezione dei regolari permessi sindacali) nonché per qualsiasi tipo di assenza dal lavoro; vengono equiparati alla presenza al lavoro il periodo feriale, l'infortunio sul lavoro addebitabile a responsabilità datoriale (con rivalsa INAIL) ed il congedo obbligatorio per ragioni connesse allo stato di maternità;
- e) in ogni caso, il premio in parola non andrà ad incidere, per nessun effetto, nel computo di alcun altro istituto contrattuale e/o di legge;
- f) il premio non sarà applicato al personale a prestazione;
- g) quanto al premio maturando al 31.12.2003, il premio in parola sarà pagato come segue: con la busta paga del mese di agosto, verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.01.03-30.04.03, con la busta paga del mese di ottobre verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.05.03-31.08.03 e con la busta paga del mese di dicembre verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.09.03-31.12.2003.

DECORRENZA - EFFICACIA - ABROGAZIONI

Le parti si danno reciprocamente atto che, sino ad oggi ed a far data dal 01.01.2003, hanno tacitamente convenuto di continuare ad applicare il contratto integrativo sottoscritto il 18.06.1999 ed i richiami alle precedenti intese in esso effettuati

Il presente contratto integrativo aziendale decorre dal 01.01.2003, salvo le diverse decorrenze indicate nelle sue singole parti.

Lo stesso avrà validità ed efficacia sino al 31.12.2006 e si intenderà tacitamente prorogato sino al raggiungimento di un nuovo accordo aziendale per la sua sostituzione; durante la sua vigenza, le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri organi/rappresentanti ed ai dipendenti tutti del teatro le norme del presente contratto e ad impedire la violazione.

Fermo quanto ora precede, dopo il 31.12.2006 ciascuna delle parti potrà darne espressa disdetta con comunicazione scritta all'altra parte.

Durante la sua vigenza, le materie previste dal presente contratto - fatta salva l'ipotesi che le stesse vengano trattate in sede nazionale in occasione dello stipulando rinnovo del CCNL - non potranno essere oggetto di ricontrattazione aziendale nel corso dell'intera vigenza del presente contratto, pena la facoltà - in capo alla parte che subisce la relativa richiesta - di considerare quest'ultima quale immediata ed anticipata disdetta del contratto stesso; la tolleranza derivante dall'eventuale ritardo nell'esercizio di detta facoltà non comporterà tacita rinuncia al suo esercizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prosci
F. M.
Tr. s. P. B.
Manelli
Quaranta
Allegri
Allegri

ARISE

LIVE!!

IMPORTO ANNUO

1°	1.650,00
2°	1.490,00
3°	1.340,00
4°	1.220,00
5°	1.020,00
6°	850,00

FA	1.480,00
FB	1.270,00
1°	1.110,00
2	990,00
3A	940,00
3B	850,00
4°	740,00
5°	660,00
6°	530,00

24/06/2003

0200

AREE LIVELLI IMPORTO ANNUO

1°	2.500,00
2°	2.260,00
3°	2.030,00
4°	1.850,00
5°	1.550,00
6°	1.290,00

FA	2.250,00
FB	1.930,00
1°	1.690,00
2	1.510,00
3A	1.430,00
3B	1.290,00
4°	1.120,00
5°	1.000,00
6°	800,00

[Signature]

24/06/2003
 1

PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE PER CIASCUN ANNO 2005 E 2006

IL SOVRINTENDENTE

elio

AREE	LIVELLI	IMPORTO ANNUO
------	---------	---------------

AREA ARTISTICA

1°	2.920,00
2°	2.640,00
3°	2.370,00
4°	2.150,00
5°	1.800,00
6°	1.500,00

AREA TECNICO/ AMMINISTRATIVA

FA	2.620,00
FB	2.250,00
1°	1.960,00
2	1.760,00
3A	1.660,00
3B	1.500,00
4°	1.310,00
5°	1.170,00
6°	930,00

F. L. P.

[Signature]

F. L. P.
Manelli

Manelli
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

28/07/2004

PARTE ECONOMICA

LE PARTI

DATO ATTO che le disposizioni normative introdotte consentono un più razionale utilizzo del personale della Fondazione, con ciò migliorando la capacità di programmazione sia sul piano quantitativo-qualitativo, sia sul piano dell'efficiente impiego delle risorse umane a disposizione;

TENUTE PRESENTI le speciali esigenze collegate alla diversificazione della operatività aziendale, alla riqualificazione del Personale, alla maggiore produttività perseguita anche attraverso la programmazione dell'attività durante tutti i giorni della settimana, compreso il lavoro domenicale, per il cui stato di disagio si è inteso provvedere, in particolare, con il riconoscimento dell'E.D.R. aziendale;

CONSIDERATO che si è inteso perseguire una politica retributiva tesa alla perequazione interna ed esterna, fermi restando i principi di valorizzazione della professionalità,

CONVENGONO

la disciplina economica da valere per i rapporti di lavoro, costituita dal testo unico delle norme collettive aziendali tuttora vigenti.

Aut. 01.

AS.

D

C

1) NUOVO E.D.R. AZIENDALE (con decorrenza 01.07.2003)

L'elemento denominato EDR aziendale viene definito nei termini sotto evidenziati, distinti fra Area Artistica e Area Tecnico-Amministrativa:

Area Artistica

	livelli	importo
	1°M	€ 556,59
	1°	€ 536,90
Direttore Musicale di Palcoscenico	1°	€ 438,12
Maestri Collaboratori gruppo A	2°M	€ 442,11
Professori d'Orchestra	2°	€ 516,69
Primi Ballerini	2°	€ 458,58
Professori d'Orchestra	3°	€ 489,16
Primi Ballerini	3°	€ 467,28
Maestri Collaboratori	3°	€ 430,17
Professori d'Orchestra parti reali	4°	€ 469,64
Professori d'Orchestra	4°	€ 456,20
Artisti del Coro	4°	€ 375,96
Professori d'Orchestra parti reali	5°	€ 427,06
Corpo di Ballo	5°M	€ 330,90
Professori d'Orchestra	5°	€ 413,62
Corpo di Ballo	5°	€ 333,38
Artisti del Coro	5°	€ 339,06
	6°	€ 335,06

Area Tecnico-Amministrativa

	livelli	importo
	FA	€ 535,72
	FB	€ 458,29
	1°	€ 375,99
	2°	€ 321,21
Tecnici	3A	€ 276,44
Amministrativi	3A	€ 330,23
Tecnici	3B	€ 247,23
Amministrativi	3B	€ 297,71
	4°	€ 250,78
	5°	€ 155,65
	6°	€ 150,51

AS. d

Cesario

3

L'E.D.R. aziendale viene applicato con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi. Non saranno comunque considerati i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione pari o superiore a 3 stagioni.

L'E.D.R. per i quadri A e B contiene l'indennità di funzione aziendale cui si aggiunge quella nazionale.

L'E.D.R. aziendale va applicato per 12 mensilità e non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

2) PREMIO INCENTIVANTE

Viene confermato un premio incentivo alla prestazione dei complessi artistici ed alla presenza in servizio del restante personale, nelle misure sotto indicate:

Area artistica

Per ciascuna prestazione riferita a recita:

1° livello (primi violini primi e primi celli)	€	26,13
2° livello (Prime Parti)	€	22,72
3° livello e parti reali	€	15,49
4° livello e livello d'ingresso professori d'orchestra	€	13,43
1° ballerini	€	14,46
artisti del coro e tersedorei	€	9,81

Per ciascuna altra prestazione:

1° livello (primi violini primi e primi celli)	€	20,19
2° livello (Prime Parti)	€	17,56
3° livello e parti reali	€	10,32
4° livello e livello d'ingresso professori d'orchestra	€	9,30
1° ballerini	€	9,30
artisti del coro e tersedorei	€	5,68
M° collaboratori (per ciascuna giornata di presenza)	€	11,36

Area tecnico-amministrativa

Per ogni giornata di presenza

Funzionario A	€	10,33
Funzionario B	€	8,78
1° livello	€	8,26
2° livello	€	7,75
3 A	€	7,23
3 B	€	6,71
4° livello	€	6,20
5° e 6° livello	€	5,16

Ab.

h. cerod.

7

I compensi, non saranno corrisposti in caso di assenza o di mancata prestazione a qualsiasi titolo dovuta.

Il premio incentivante, nella misura sopra prevista, verrà erogato a partire dalla esecuzione delle seguenti prestazioni:

- | | |
|--|--|
| -professori d'orchestra di 1° e 2° livello | dalla 14 ^a prestaz. ordinaria e dalla 4 ^a recita |
| -professori d'orchestra di 3° livello, parti reali e primi ballerini | dalla 20 ^a prestaz.ordinaria e dalla 5 ^a recita |
| -professori d'orchestra di 4° livello, artisti del coro e tescicorei | dalla 20 ^a prestaz.ordinaria e dalla 6 ^a recita |
| -maestri collaboratori e personale tecnico amministrativo | dalla 18 ^a presenza giornaliera |

Il compenso definito incentivo alla prestazione e presenza viene riconosciuto e corrisposto ogniqualvolta e solo nel caso in cui il dipendente venga convocato, si presenti in servizio ed esegua la prestazione, o ai rappresentanti dei lavoratori che in orario di lavoro siano convocati dalla Direzione per riunione sindacale. Pertanto, non ne saranno beneficiari i sostituti non presenti e coloro che non hanno parte.

Non di meno, il compenso in parola viene comunque riconosciuto e corrisposto:

- a chi, convocato e presentatosi in servizio, venga dispensato dall'esecuzione della prestazione per sopravvenute disposizioni aziendali;
- anche nel caso di infortunio, e per tutta la durata dell'infortunio e, per il personale a termine, cesserà alla scadenza del rapporto di lavoro (perdurando lo stato di infortunio)

Per contro, il compenso in questione non viene riconosciuto e non viene corrisposto ai dipendenti che, entro la prima parte della prova/spettacolo, interrompano la prestazione per qualsiasi motivo, compresa l'indisposizione.

Nei confronti del personale amministrativo e tecnico, nel caso di esaurimento dell'orario settimanale in cinque giornate l'incentivo di produttività verrà erogato per sei giornate.

Al personale amministrativo cui verrà chiesta l'articolazione dell'orario settimanale su 6 giornate con 5 rientri verrà riconosciuto, per ciascuna settimana, un ulteriore incentivo di produttività.

Le prestazioni effettuate oltre il numero previsto per ciascun complesso artistico (coro, ballo, orchestra) saranno compensate con l'80% della retribuzione giornaliera; fermo restando che le prestazioni programmate concorrono al raggiungimento del tetto bimestrale, peraltro, ai fini del calcolo delle prestazioni compensate con l'80% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici) verranno considerate unicamente quelle effettivamente lavorate, e non quelle che si traducono in una attesa non lavorata.

I compensi, che saranno corrisposti anche al personale assunto a tempo determinato, non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

AS.

01/01/2001

7

3) PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE (con decorrenza 01.01.2003)

Il premio di efficienza aziendale viene differenziato, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, sulla base delle tabelle evidenziate:

Premio di efficienza aziendale per l'anno 2003:

<u>Aree</u>	<u>Livelli</u>	<u>Importo annuo</u>
<i>Area Artistica</i>	1°	€ 1.650,00
	2°	€ 1.490,00
	3°	€ 1.340,00
	4°	€ 1.220,00
	5°	€ 1.020,00
	6°	€ 850,00
<i>Area Tecnico/Amministrativa</i>	FA	€ 1.480,00
	FB	€ 1.270,00
	1°	€ 1.110,00
	2°	€ 990,00
	3A	€ 940,00
	3B	€ 850,00
	4°	€ 740,00
	5°	€ 660,00
	6°	€ 530,00

45.

① Cerao.

58

Premio di efficienza aziendale per l'anno 2004:

<u>Aree</u>	<u>Livelli</u>	<u>Importo annuo</u>
<i>Area Artistica</i>	1°	€ 2.500,00
	2°	€ 2.260,00
	3°	€ 2.030,00
	4°	€ 1.850,00
	5°	€ 1.550,00
	6°	€ 1.290,00
<i>Area Tecnico/Amministrativa</i>	FA	€ 2.250,00
	FB	€ 1.930,00
	1°	€ 1.690,00
	2°	€ 1.510,00
	3A	€ 1.430,00
	3B	€ 1.290,00
	4°	€ 1.120,00
	5°	€ 1.000,00
	6°	€ 800,00

Premio di efficienza aziendale per ciascun anno 2005 e 2006:

<u>Aree</u>	<u>Livelli</u>	<u>Importo annuo</u>
<i>Area Artistica</i>	1°	€ 2.920,00
	2°	€ 2.640,00
	3°	€ 2.370,00
	4°	€ 2.150,00
	5°	€ 1.800,00
	6°	€ 1.500,00
<i>Area Tecnico/Amministrativa</i>	FA	€ 2.620,00
	FB	€ 2.250,00
	1°	€ 1.960,00
	2°	€ 1.760,00
	3A	€ 1.660,00
	3B	€ 1.500,00
	4°	€ 1.310,00
	5°	€ 1.170,00
	6°	€ 930,00

Rs. d. c. 2009.

Ca

Il premio di cui sopra verrà riconosciuto ai dipendenti se risulteranno eseguite tutte le serate di spettacolo (cartelloni del Festival Areniani) che saranno messe in produzione nel periodo dal 09.07.2003 alla fine del Festival Areniano del 2006; si considereranno regolarmente eseguite le serate di spettacolo che, malgrado l'impegno delle masse artistiche e dei lavoratori tutti del Teatro, non potranno essere eseguite e/o completate a causa di eventi non dipendenti dalla volontà dei lavoratori (per esempio, per eventi atmosferici o improvvisa indisponibilità dei Direttori o l'eventuale astensione dal lavoro avente ad oggetto materie non regolamentate dal presente contratto);

con riguardo alla citata condizione, si precisa che il suo eventuale mancato avveramento in un dato anno non è di ostacolo all'erogazione del premio in parola in un anno successivo se, in questo diverso anno, essa condizione abbia a realizzarsi.

Inoltre detto premio di efficienza aziendale:

- a) diviene esigibile al 31.12 di ogni anno e, annualmente, verrà corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato in tre tranches (le prime due delle quali costituiscono anticipazione) unitamente al pagamento delle buste paga di aprile, di ottobre e di dicembre di ogni anno; nella busta paga di aprile sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.01-30.04, nella busta paga di ottobre sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.05-31.08 e nella busta paga di dicembre sarà liquidata la restante quota afferente il periodo 01.09-31.12 dello stesso anno;
- b) per il personale "aggiunto", verrà corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro con gli stessi criteri di maturazione previsti per gli istituti di fine rapporto; il premio non verrà corrisposto a coloro che anticipano la risoluzione del rapporto di lavoro;
- c) sarà riferito all'effettiva presenza al lavoro da parte del dipendente, e verrà altresì esteso ai sostituti dei Complessi artistici (Ballo, Coro ed Orchestra), non si considerano concausa di inefficienza coloro i quali non hanno parte e, quindi, anche costoro matureranno il premio in parola; non di meno, tutti (anche i sostituti non presenti e coloro che non hanno parte) potranno essere utilizzati anche per completamento dell'organico delle produzioni già programmate e/o di quelle che, per cogliere particolari opportunità d'immagine artistica e/o di convenienza economica, dovessero essere inserite in calendario;
- d) nel caso di esaurimento dell'orario settimanale in cinque giornate, verrà corrisposto per sei giornate;
- e) con riguardo al Corpo di Ballo, nelle settimane in cui sia prevista la sola lezione, sarà riconosciuto sino ad un massimo di tre giorni laddove sia programmata ed effettuata la lezione;
- f) non sarà liquidato nei periodi di permesso (con l'eccezione dei regolari permessi sindacali) nonché per qualsiasi tipo di assenza dal lavoro; vengono equiparati alla presenza al lavoro il periodo feriale, l'infortunio sul lavoro addebitabile a responsabilità datoriale (con rivalsa INAIL) ed il congedo obbligatorio per ragioni connesse allo stato di maternità;
- g) in ogni caso, non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

As. d'eroq.

8

4) EDR INTEGRATIVO AZIENDALE (con decorrenza 1.07.2003)

L' "EDR integrativo aziendale" andrà riconosciuto limitatamente alle categorie sottoevidenziate, e andrà liquidato nel mese di aprile in un'unica soluzione (afferente il periodo intercorrente dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di liquidazione, al 30 giugno dell'anno successivo), per la durata dell'accordo aziendale 8 luglio 2003, nella misura sottoindicata:

Coro: importo lordo, annuo, pari a € 108,08 ad elemento, corrispondenti a € 0,35 lordi giornalieri
Ballo: importo lordo, annuo, pari a € 252,18 ad elemento, corrispondenti a € 0,81 lordi giornalieri
Sarte, Calzolari, Squadra Trasporti, Custodi dell'Arena, Magazzinieri: importo lordo, annuo, pari a € 302,61 ad elemento, corrispondenti a € 0,97 lordi giornalieri
Amministrativi (non rientranti nei settori e/o qualifiche di cui sopra): importo lordo, annuo, pari a € 98,25 ad elemento, corrispondenti a € 0,31 lordi giornalieri.

Per il personale a termine inserito nelle categorie sopra evidenziate, l' "EDR integrativo aziendale" verrà corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro e verrà liquidato in rapporto alle giornate retribuite. Per i rapporti a termine già cessati, si procederà (ove maturata) all'erogazione nel corso delle assunzioni riferite al Festival Areniano 2004.

Detto importo non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

5) DOTAZIONE COMPLESSO ORCHESTRALE (ANCE E CORDE)

La Fondazione si impegna a procedere, nel limite di un importo annuo di € 7.565,28 lordi, a fornire una dotazione di ance e corde di corrispondente valore, o a liquidare tale importo, suddividendolo al 50% fra i professori aventi strumento con ancia, ed al 50% fra i professori aventi strumento con corde.

Entro il mese di novembre l'Archivio Musicale dovrà annualmente trasmettere all'Ufficio Personale l'elenco nominativo dei professori che hanno usufruito di tale dotazione, con l'indicazione del corrispettivo economico.

Questa erogazione non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

6) PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. sarà liquidato, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, in due tranches - di cui la prima, pari al 50%, nel mese di marzo e la seconda, pari al rimanente 50%, nel mese di settembre.
Per il personale a tempo determinato, la liquidazione avverrà unitamente alle competenze del mese di cessazione del rapporto, tenuto conto delle mancate prestazioni lavorative afferenti il medesimo rapporto di lavoro.

As. d. cons. 01.

7

Il premio di produzione sarà d'importo pari al 10% di una base retributiva annuale composta dal minimo tabellare, dall'E.A.R., dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità. La retribuzione presa a base per il calcolo del premio in parola corrisponderà per il personale stabile a quella afferente il mese di dicembre dell'anno precedente, e per il personale a termine a quella afferente il mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio di produzione per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Fondazione, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

In sede di liquidazione individuale del premio di produzione lo stesso verrà ridotto, secondo i criteri temporali sopra precisati, in relazione alle mancate prestazioni lavorative del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensioni per motivi disciplinari, assenze per malattia di durata fino a 4 giorni.

Il premio di produzione non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (escluso il TFR)

7) INDENNITA' PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO ALL'ARENA A VALERE DALL'ANNO 2003

A partire dall'anno 2003, la disciplina dell'indennità di disagio lavoro all'aperto è la seguente:

1) A tutto il personale dipendente per l'attività dallo stesso espletata tradizionalmente sul palcoscenico dell'Anfiteatro Arena e del Teatro Romano, è corrisposta, per il periodo compreso fra il giorno d'inizio delle prove all'aperto di ciascun complesso (intendendosi per tale quello previsto dal calendario di produzione) ed il giorno dell'ultimo spettacolo aperto al pubblico, l'indennità pari al 25% della retribuzione riferita al periodo medesimo.

2) In deroga a quanto sopra, ed a far data dal Festival Areniano 2002, per il personale tecnico di palcoscenico e per gli elettricisti l'erogazione dell'indennità in questione verrà effettuata per il periodo compreso fra il giorno di inizio delle prestazioni in anfiteatro, e sino all'ultimo spettacolo, fermo restando l'obbligo di operare all'aperto anche in periodi successivi, per ogni esigenza della Fondazione. Dovrà altresì essere assicurata la contestuale produzione effettuata al teatro al chiuso, attraverso una rotazione del personale presente.

Sempre a decorrere dal Festival Areniano 2002, l'indennità in parola verrà riconosciuta anche:

- agli addetti alla manutenzione, per il medesimo periodo riconosciuto ai tecnici di palcoscenico
- agli addetti all'archivio musicale, per il medesimo periodo riconosciuto all'Orchestra.

Rimane confermata l'erogazione per gli operai porta-strumenti, sempre per il medesimo periodo riconosciuto all'Orchestra.

3) La retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione per disagio lavoro all'aperto è costituita dalla paga base.

Per paga base si intende:

- il minimo tabellare mensile lordo fissato dal C.C.N.L., depurato dall'importo retributivo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare mensile in vigore dal 1° ottobre 1989 e quello di cui al C.C.N.L. 4 gennaio 1985, che sotto si riporta:

AS. ϕ zero.

7

Area Artistica

livello	1	€	512,87
"	2°	€	486,61
"	3°	€	454,82
"	4°	€	414,33
"	5°	€	347,64
"	6°	€	323,02

Area Tecnico-Amministrativa

livello	FA	€	458,09
"	FB	€	453,24
"	1°	€	411,90
"	2°	€	347,03
"	3A IMP	€	345,82
"	3A TECN	€	325,34
"	3B IMP	€	323,02
"	3B TECN	€	294,74
"	4°	€	271,46
"	5°	€	245,14
"	6°	€	200,63

- l'indennità di contingenza aggiornata,
- gli aumenti periodici,
- l'indennità sostitutiva dell'indennità mensa contrattuale nazionale. Viene esclusa ogni altra voce retributiva.

4) L'indennità, così come definita azionalmente, è collegata all'espletamento della effettiva prestazione all'aperto che va estesa anche al "sostituto" presente nel luogo di spettacolo. E', inoltre, convenuta come assimilabile alla presenza in servizio la sola assenza per infortunio. L'indennità disagio lavoro all'aperto viene corrisposta a giornata di presenza, prescindendo dal numero delle prestazioni.

5) Al personale impiegatizio ed operaio, in servizio nella stagione 1984 e attualmente non impegnato in attività all'aperto, verrà riconosciuto l'importo già liquidato nelle decorse stagioni; lo stesso s'intende assorbente dell'indennità disagio lavoro all'aperto, fino a concorrenza, nel caso di prestazioni effettuate all'aperto.

L'indennità in parola verrà liquidata in due rate scadenti nel luglio e agosto di ciascun anno.

6) Viene riconfermato altresì l'assegno ad personam riconosciuto nell'anno 1984 agli archivisti musicali, che si intende assorbente, fino a concorrenza, del disagio lavoro all'aperto.

7) L'indennità disagio lavoro all'aperto verrà liquidata nel mese successivo alla maturazione. Gli importi di cui ai punti 5) e 6) verranno liquidati in due tranches, di cui l'una nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto.

8) L'indennità di disagio lavoro all'aperto, nonché gli importi di cui ai punti 5) e 6), non incidono su alcun istituto contrattuale e/o di legge (escluso il TFR)

Ad. d. Cerroli,

8

8) INDENNITA' ASSUNTI FUORI PIAZZA

In relazione alla determinazione del nuovo trattamento retributivo previsto per il personale dipendente dalla Fondazione Arena di Verona, le Parti convengono che l'indennità di cui all'art. 7 del vigente C.C.N.L. sia mantenuta nei limiti ivi stabiliti unicamente per l'attività del Festival all'Arena e per gli aggiunti facenti parte dell'Orchestra/Coro/Ballo, i Maestri Collaboratori, gli Assistenti alla regia, gli operai specializzati e/o qualificati, il personale di scenografia con qualifica di scultore/scenografo.

Per la liquidazione della relativa indennità economica, il personale interessato dovrà documentare il Comune di propria iscrizione anagrafica. A decorrere dal Festival Areniano 2004 verrà accettata, in alternativa, un'autocertificazione del dipendente. Con la medesima decorrenza tale indennità verrà riconosciuta, nel limite massimo di 90 giorni stabilito dal C.C.N.L., anche nel caso in cui il dipendente sia stato esentato dalla firma o risulti "non avente parte".

L'indennità in parola non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

9) INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA

L'indennità di mensa corrisponde ad un importo mensile di euro 92,96, ai quali si aggiunge l'importo previsto dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956. Nel caso di esaurimento dell'orario settimanale in cinque giornate, l'indennità verrà riconosciuta per sei giornate.

L'indennità sarà riferita all'effettiva presenza al lavoro da parte del dipendente, sarà corrisposta per intero in caso di prova unica e verrà altresì estesa ai sostituti presenti dei Complessi artistici (ballo, coro ed orchestra) nonché ai rappresentanti dei lavoratori che in orario di lavoro siano convocati dalla Direzione per riunione sindacale.

L'indennità, nell'importo giornaliero di euro 3,57538, non sarà liquidata nei periodi feriali o di permesso nonché per qualsiasi tipo di assenza dal lavoro, escluso il caso di infortunio.

L'indennità mensa, per la sua parte aziendale, non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

10) RIPRESE TELEVISIVE E RADIOFONICHE

Le prestazioni dei complessi artistici possono essere oggetto di riprese e registrazioni televisive e radiofoniche.

Le riprese e registrazioni (intendendosi per tali anche ogni e qualsiasi tipologia di analogo prodotto derivato, quali DVD, ecc.) potranno essere liberamente utilizzate dalla Fondazione Arena di Verona, in Italia e all'estero, senza alcun limite, anche ai fini della commercializzazione e dell'esercizio dei "diritti derivati" e anche della cessione a terzi.

Al precipuo fine di favorire la crescita, nell'affermazione della sua immagine nazionale, e la maggior penetrazione, sul mercato internazionale, dell'attività artistica della Fondazione Arena di Verona, si conviene che - quanto alle riprese televisive (nell'estensione sopra precisata) - il compenso per i lavoratori relativo alle riprese in parola venga regolato come sotto indicato, sempre che i lavoratori stessi non vengano impegnati maggiormente e/o esclusivamente ad hoc per le suddette riprese (comprese le registrazioni impiegate per attività promozionali del balletto):

15. m 04.07.

7

- a) fino ad un massimo di n.3 riprese all'anno, non si farà luogo ad alcun compenso se le riprese stesse verranno effettuate in Verona e/o in occasione di trasferte sul territorio nazionale; oltre tale limite, le parti potranno concordare l'ulteriore esclusione di ogni compenso solo previa presentazione di veri e propri progetti; in mancanza di questi ultimi e/o di accordo per l'esclusione del compenso, le parti concorderanno di volta in volta il compenso in parola;
- b) per le riprese effettuate in occasione di trasferte internazionali, non si farà luogo ad alcun compenso.

Fino ad un massimo di cinque riprese radiofoniche nessun compenso compete ai componenti i complessi artistici.

L'eventuale compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

11) TRASFERTE COLLETTIVE / INDIVIDUALI

In occasione di trasferte l'orario giornaliero decorrerà dall'ora di convocazione presso il luogo di partenza del mezzo di trasporto (treno, aereo).

Ciascun dipendente raggiungerà il luogo di partenza con mezzi propri salvo che non intenda avvalersi del mezzo di trasporto che la Fondazione metterà a disposizione.

In ogni caso l'orario decorrerà dall'ora della convocazione.

Per le trasferte nazionali, il compenso forfetario viene aggiornato ad € 25,00 per ciascun pasto.

Per le trasferte internazionali, viene definito il rimborso forfetario per i due pasti nella misura giornaliera sottoindicata:

- a) € 120,00 per le trasferte nei Paesi che hanno adottato l'Euro e per i Paesi della penisola scandinava;
- b) € 160,00 per le trasferte nei seguenti Paesi: U.S.A., Giappone, Canada, Svizzera, Emirati Arabi e Gran Bretagna;
- c) € 95, 00 per le trasferte in tutti gli altri Paesi a basso reddito; in caso di controversia, si farà riferimento alle tabelle ministeriali;

A partire dall'anno 2005, ciascuno degli importi indicati ai punti da "a)" a "c)" precedenti sarà aumentato in misura pari a € 5,00.

In occasione delle trasferte nazionali o regionali, l'orario giornaliero di lavoro dei componenti i complessi artistici comprensivo dei viaggi, delle prove e dello spettacolo, dovrà essere contenuto nei limiti delle 7 ore con assorbimento di 2 prestazioni.

Qualora tale limite dovesse essere superato di oltre 5 minuti e fino a 2 ore verrà riconosciuta una ulteriore prestazione. Ulteriore prestazione sarà riconosciuta per l'attività prestata fino alle ore 10 complessive, limite massimo di orario.

Sei ore consecutive di viaggio esauriscono le prestazioni giornaliere e valgono soltanto ai fini del computo bimestrale. In casi particolari può essere concordata una prestazione di durata massima di due ore.

Nel caso di trasferta regionale o nazionale non può essere prevista la prestazione in sede.

Si precisa che nel caso di trasferta contenuta nei limiti delle 7 ore l'orario corrispondente ai viaggi rileverà ai fini del tetto delle prestazioni ma non per il riconoscimento dell'incentivo di produttività.

Ab. 100001

5

Giusto il disposto di cui all'art.17 del D.L.vo 66/2003, le parti concordano quanto segue: in attesa che il CCNL e/o nuove intese nazionali abbiano a prevederla, da subito si conviene la possibilità di derogare al disposto di cui all'art.7 del medesimo D.L.vo e, quindi, alla consecutività del riposo pari ad 11 ore ogni 24 se, e nel caso in cui, dette 24 ore siano determinate computando anche i tempi di viaggio connessi alle trasferte.

In difetto di disciplina collettiva applicabile, le parti si adegueranno al decreto previsto dal 2° comma, lettera "a", dell'art.17 del citato D.L.vo 66/2003.

I compensi forfetari di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

12) INDENNITA' CHILOMETRICA

Nel caso in cui il dipendente, per ragioni di servizio ed in orario di lavoro, dovesse far uso della propria autovettura, dovrà preventivamente inoltrare, tramite apposito modulo, una richiesta di autorizzazione in tal senso, indicando il tragitto da effettuare e le motivazioni dello stesso. Tale modulo, una volta corredato dell'autorizzazione, verrà implementato dal dipendente con l'indicazione dei chilometri effettuati, e presentato all'Ufficio Personale per il rimborso dell'indennità chilometrica.

A decorrere dall'1.01.2004 l'indennità chilometrica verrà riconosciuta nella misura di € 0,50 a chilometro.

Detta indennità non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

13) INDENNITA' DI FUNZIONE

Ferma restando l'indennità di funzione nei termini giuridici ed economici stabiliti dal C.C.N.L. 17/01/1989, viene determinata, a livello aziendale, l'indennità di funzione sotto specificata con effetto dal 1° gennaio 1989, che si intende assorbente della indennità nazionale:

Quadro di livello A	€	133,76 (indennità nazionale € 60,43 + indenn.aziend. € 73,33)
Quadro di livello B	€	115,69 (indennità nazionale € 42,35 + indenn.aziend. € 73,34)

L'indennità di funzione - che per la sua parte aziendale viene assorbita dall'Elemento Distinto della Retribuzione aziendale, fatto salvo il riconoscimento di eventuali forfait per lavoro straordinario si intende assorbente sino a 10 ore straordinarie mensili e rappresenta voce distinta della busta paga. La stessa va applicata per 12 mensilità, e non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (escluso il TFR)

14) M° COLLABORATORI: PRESTAZIONI SOLISTICHE

Con riferimento agli interventi alle tastiere di cui al primo comma del punto) della Parte Normativa Categoriale M° Collaboratori, per tali prestazioni al Maestro Collaboratore verrà riconosciuta una maggiorazione compresa tra il 100 ed il 200% della retribuzione giornaliera

In. d. Cerro

9

(minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam) per ogni spettacolo effettuato.

Per prestazioni di natura solistica alle tastiere, o di eccezionale livello tecnico, o in golfo mistico, la Fondazione verificherà se nel settore esistano le condizioni professionali per l'espletamento di tale attività; in tal caso il compenso verrà pattuito di volta in volta con gli interessati.

I compensi di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

15) INDENNITA' STRUMENTO

Nei riguardi dei Professori d'orchestra con rapporto di lavoro stabile e, in proporzione al periodo di impegno, dei Professori d'orchestra con rapporto a tempo determinato, l'indennità strumento – in considerazione che l'attività all'Arena di Verona viene espletata in via normale e tradizionale sia all'aperto, nell'anfiteatro Arena, sia al chiuso, al Teatro Filarmonico – viene confermata in euro 178,18 mensili e in euro 148,48 mensili assorbendo la quota stabilita dal C.C.N.L. L'importo di euro 178,18 verrà riconosciuto ai professori d'orchestra che usano uno o più strumenti di proprietà e quello di 148,48 a tutti gli altri professori, compresi gli strumentisti di arpa e timpano che usano strumenti di proprietà della Fondazione.

Le Parti convengono che l'indennità come sopra definita, è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento o sugli strumenti di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzati su richiesta della Fondazione, e non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

16) TROMBE EGIZIANE

Viene confermato il riconoscimento, ai professori d'orchestra impegnati con lo strumento speciale "trombe egiziane", di un compenso pari a euro 34,08 a recita.

Detto compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

17) PRESTAZIONI CON STRUMENTO NON ISTITUZIONALE O NON D'OBBLIGO

Con riferimento alle prestazioni di cui al primo comma del punto) della Parte Normativa Categoriale Orchestra, viene pattuito un compenso pari alla maggiorazione del 100%, riferita a minimo tabellare, EAR, indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam, calcolato per l'intero periodo di prove nonché nei giorni di esecuzione dei concerti o spettacoli.

Detto compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

18) PRIME PARTI: PRESTAZIONI SOLISTICHE

La determinazione dei compensi per prestazioni solistiche di cui all'ultimo comma del punto) della Parte Normativa Categoriale Orchestra, sarà frutto dell'analisi effettuata congiuntamente dal

15. 01.2000

2

Direttore Stabile dell'Orchestra e dalla Direzione Artistica che potranno acquisire, per l'occasione, la prestazione di un "professionista" esterno.
I compensi di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

19) FORMAZIONE ORCHESTRALE

Con riferimento alla formazione orchestrale di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Orchestra, viene stabilito il compenso aggiuntivo pari al 100% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam) e per rappresentazioni in cui ciascun Professore d'Orchestra risulterà impegnato.
Detto compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

20) ORCHESTRA: COSTITUZIONE GRUPPI AUTONOMI

Con riferimento alla costituzione di gruppi autonomi di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Orchestra, il compenso è determinato in un importo pari ad euro 350,00, e non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

21) INDENNITA' SINFONICA

E' confermata l'indennità sinfonica da riconoscersi ai componenti l'Orchestra ed il Coro impegnati negli organici di ciascuna esecuzione.

L'indennità sinfonica verrà corrisposta per ogni esecuzione concertistica e sarà pari al 100% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam).

L'indennità in parola non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

22) ATTIVITA' DIDATTICA

Con riferimento alle attività di cui al punto) delle Parti Normative Categoriale M° Collaboratori, Coro, Orchestra, Ballo, Impiegati Amministrativi, Settore Tecnico, sarà riconosciuto, per ciascuna prestazione effettuata, un compenso, pari al 100% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam).

Detto compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

23) CONCORSO SPESE AGLI ARTISTI DEL CORO

A corrispettivo di visite specialistiche finalizzate al mantenimento e verifica della idoneità vocale, viene riconosciuto, agli Artisti del Coro, un concorso spese.

1

1. 02.01

2

Lo stesso è previsto per il personale stabile nel limite annuo di euro 214,33, che sarà proporzionalmente ridotto (secondo i criteri di calcolo sotto precisati per il personale tempo determinato) in tutti i casi di mancata corresponsione della retribuzione (aspettativa, permesso non retribuito, ecc.) e verrà erogato nel mese di ottobre.

Agli Artisti del Coro con rapporto di lavoro a tempo determinato il predetto importo di euro 214,33 verrà riconosciuto sulla base di un dodicesimo per ogni mese di lavoro (computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni), e verrà erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'importo in parola non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

24) INDENNITA' LINGUA STRANIERA

Con riferimento alla prestazione in lingua straniera moderna di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Coro, per ciascuna recita all'Artista del Coro, purchè presente, sarà riconosciuta la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici).

Detta maggiorazione non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

25) ARTISTI DEL CORO: PRESTAZIONI SOLISTICHE

Con riferimento alle prestazioni di cui al primo comma del punto) della Parte Normativa Categoriale Coro, il compenso sarà concordato di volta in volta con gli interessati sulla base della maggiorazione prevista in un minimo del 200% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam) per ogni recita effettuata. La determinazione della percentuale di maggiorazione verrà stabilita dalla Direzione Artistica stimando l'impegno artistico richiesto.

Per prestazioni solistiche di particolare impegno la Direzione, peraltro, potrà verificare se acquisire le prestazioni di un professionista esterno o accertare se nel settore esistano le condizioni professionali per l'affidamento del ruolo. In tal caso, il compenso verrà pattuito di volta in volta fra le Parti.

I compensi di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

26) DOTAZIONE VESTIARIO CORPO DI BALLO - ASSICURAZIONE

In sostituzione della dotazione periodica di vestiario viene riconosciuta, ai tersicorei, una indennità sostitutiva.

La stessa è prevista per il personale stabile nella misura di euro 214,33 annui, che sarà proporzionalmente ridotta (secondo i criteri di calcolo sotto precisati per il personale a tempo determinato) in tutti i casi di mancata corresponsione della retribuzione (aspettativa, permesso non retribuito, ecc.) e verrà erogata nel mese di febbraio.

Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo determinato la predetta indennità di euro 214,33 verrà riconosciuta sulla base di un dodicesimo per ogni mese di lavoro (computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni), e verrà erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.

AS. d. CeoO.

8

L'indennità in parola non incide su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

Si riconferma la polizza assicurativa a copertura di interventi specialistici non coperti od assicurati dall'INAIL.

27) BALLO: PRESTAZIONI SPECIALI

Con riferimento alle prestazioni di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Ballo, per speciali prestazioni richieste dal regista (???), con esclusione dell'intervento del coreografo, ai Tersicorei impegnati sarà riconosciuto un compenso speciale pari al 100% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, E.A.R., indennità di contingenza, aumenti periodici, eventuale assegno ad personam) per ciascuna recita effettuata.

Detti compensi non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

28) COPERTURA RUOLO "ETOILE"

Con riferimento alla copertura del ruolo di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Ballo, al/alla tersicoreo/a verrà corrisposto un compenso in misura pari a 350,00 euro a recita relativamente alle prestazioni rese in corso di spettacoli per le scuole, ed in misura non inferiore a detto ultimo importo relativamente alle prestazioni afferenti spettacoli con pubblico pagante.

Detti compensi non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR)

29) PRESTAZIONE IN TERZO TURNO

Con riferimento alle prestazioni di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Settore Tecnico, per le prestazioni in terzo turno di 3 ore e di 2 ore effettuate in Arena, verrà liquidato, rispettivamente, un importo corrispondente a n. 6 e a n. 4 ore in regime straordinario festivo.

Presso il Teatro al chiuso, verrà liquidato invece l'importo corrispondente a n. 3 ore e ½ in regime straordinario festivo.

I compensi forfetari di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge, fatta salva l'incidenza sul TFR nella misura del 25%.

30) PRESTAZIONE NOTTURNA STRAORDINARIA

Con riferimento alle prestazioni di cui al punto) della Parte Normativa Categoriale Settore Tecnico, al personale che effettuerà la prestazione straordinaria notturna verrà riconosciuta una somma forfetaria pari a € 100,00 per la prestazione di durata pari o inferiore a 3 ore; tale somma sarà aumentata di € 15,00 per ogni ulteriore mezzora, o frazione della stessa, di attività prestata.

I compensi forfetari di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge fatta salva l'incidenza sul TFR nella misura del 25%.

31) RICONOSCIMENTO ASSEGNI AD PERSONAM

Handwritten signature: M. Cerio

Handwritten mark

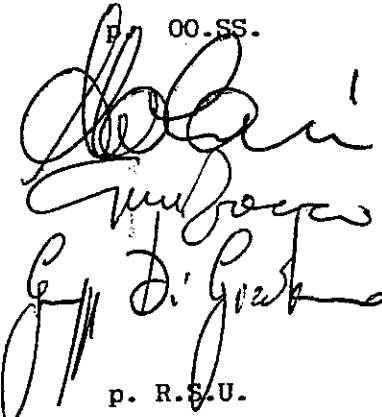
In sede di applicazione del presente accordo, con richiamo alla norma del C.C.N.L., la Fondazione potrà riconoscere un assegno di merito individuale ai lavoratori che operino con speciali apporti sia sul piano della flessibilità degli orari, sia sul piano della qualità delle prestazioni effettuate.

32) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fermi restando i limiti di concessione annuale previsti dall'art. 1 della legge 297/82, si conferma l'ampliamento delle condizioni per la concessione dell'anticipazione del 70% del trattamento di fine rapporto di cui all'accordo 31 dicembre 1999.

A partire dal 01.01.2003, i compensi per lavoro straordinario rimarranno computati nella base di calcolo del TFR nella misura del 25% della retribuzione afferente lo stesso lavoro straordinario.

Le presenti previsioni non trovano applicazione nei confronti del personale a prestazione e dei figuranti, per i quali continuano ad applicarsi le discipline normative ed economiche attualmente in vigore.

P. 00. SS.

P. R. S. U.

P. FONDAZIONE ARENA DI VERONA

